

# CLAUSOLE CONTRATTI GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO

Il presente documento dettaglia le clausole contrattuali applicabili ai contratti di appalto di importo inferiore alle soglie fissate dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 per le quali il GAL procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con o senza previa richiesta di uno o più preventivi.

Le clausole contenute nel presente documento, richiamato all'interno della lettera di richiesta preventivo inviata all'Operatore Economico, si aggiungono a quelle inserite nella richiesta di preventivo e costituiscono parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge della procedura di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, e del contratto che verrà stipulato con l'Operatore Economico per l'acquisto del servizio o della fornitura.

## 1. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

- 1) Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).
- 2) La revisione è concessa dal RUP in seguito al ricevimento via PEC di formale istanza di revisione e di idonea documentazione da parte dell'aggiudicatario e in esito ad apposita istruttoria dei presupposti di legge per il suo riconoscimento. L'aggiudicatario potrà presentare formale e motivata istanza di revisione del prezzo del contratto a decorrere dalla seconda annualità e una volta per ciascuna annualità.

## 2. CONTROLLO DEI REQUISITI DICHIARATI

- 1) Il controllo sul possesso dei requisiti avverrà alternativamente con una delle seguenti modalità:
  - a) Controllo preliminare all'affidamento del servizio, tramite il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (obbligatorio per affidamenti superiori ai 40.000 euro), come stabilito dalla Delibera ANAC n.262/2023 e secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.582/2023, ed eventuali ulteriori modalità. L'accesso da parte del GAL al FVOE può avvenire anche per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata, certificata per interoperare con la Piattaforma dei contratti pubblici. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante non procederà all'affidamento e valuterà se sussistono le condizioni per la comunicazione all'ANAC di quanto riscontrato;
  - b) Controllo ai sensi dell'art. 52<sup>1</sup> del D.Lgs. 36/2023 (come consentito per le procedure di affidamento inferiore a 40.000 euro) secondo le modalità previste dal regolamento interno<sup>2</sup> del GAL che stabilisce tempistiche di attivazione dei controlli e il metodo di campionamento degli affidamenti da sottoporre a controllo. Quando in conseguenza della verifica prevista non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il GAL procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva prestata, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo GAL per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

<sup>1</sup> Tale articolo stabilisce che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, "gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

<sup>2</sup> Il regolamento del GAL è visionabile al link <http://www.galgvv.eu/it/amministrazione-trasparente/90-disposizioni-general/1396-atti-general.html>

### **3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1) Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 13 agosto 2010, n. 136.
- 2) L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
- 3) L'Appaltatore comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, L. 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta, ex art. 3 comma 7, L. 136/2010.
- 4) Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
- 5) IL GAL non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.
- 6) Il GAL risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, L. 136/2010.
- 7) L'Appaltatore deve trasmettere al GAL, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ex art. 3 comma 7, L. 136/2010.

### **4. PROPRIETÀ DEI RISULTATI, UTILIZZO DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA**

- 1) L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nello svolgimento del servizio oggetto della presente richiesta di preventivo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma (documenti, immagini, fotografie, interviste agli organi di informazione, ecc.) e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.
- 2) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio/della fornitura, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3) L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4) In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GAL ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

### **5. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI**

- 1) L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e si impegna a effettuare le prestazioni previste con la massima diligenza.
- 2) L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane impiegate nelle attività relative al servizio/alla fornitura affidato/e e oneri sulla sicurezza e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del GAL, sia di terzi, anche in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Ente per inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per errori professionali.
- 3) Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio/della fornitura affidato/a.
- 4) E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere il GAL sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
- 5) Il GAL è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale

dipendente e/o ai collaboratori dell'affidatario, prima, durante o dopo l'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo previsto.

- 6) L'affidatario deve assicurare un'ordinata archiviazione – per eventuali verifiche da parte degli organismi competenti - dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del contratto, con particolare riferimento alle attività attribuite ai componenti del gruppo di lavoro e alle relative fatture (o altra documentazione equipollente).
- 7) Con particolare riferimento alla TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI, si precisa che:
  - a. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
  - b. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ed eventuali altri collaboratori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
  - c. Inoltre, l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.
- 8) L'affidatario deve assicurare per il personale coinvolto nell'esecuzione del contratto il rispetto, per quanto compatibile, del "Codice di comportamento dei dipendenti" disponibile sul sito internet nella sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" al seguente link <http://www.galgvp.eu/it/amministrazione-trasparente/90-disposizioni-general/1396-atti-general.html>.  
Ai sensi dell'art. 2 del suddetto Codice, le disposizioni ivi contenute "*...si estendono, per quanto compatibili, a collaboratori e consulenti dell'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice oltre che del DPR n. 62/2013*".  
Per quanto sopra esposto, l'operatore economico dovrà sottoscrivere l'apposita Dichiarazione (contenuta all'interno della dichiarazione sui requisiti amministrativi attestante la presa d'atto e accettazione delle disposizioni del Codice di Comportamento e che non sussistano cause di incompatibilità o di possibile conflitto di interesse in relazione all'incarico.

## **6. PENALI**

- 1) La Committente, a tutela della qualità del servizio/della fornitura, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi/delle forniture forniti/e, i tempi, le modalità o le forme/condizioni previste, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.
- 2) Azioni sanzionabili sono:
  - a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio/della fornitura, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni del Committente;
  - b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme rispetto ai servizi/alle forniture indicati/e, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Committente in sede di controllo;
  - c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
  - d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.
- 3) Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme/condizioni previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il GAL a mezzo PEC si riserva la facoltà di intimare all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
- 4) Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

## **7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

- 1) Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il GAL può risolvere il contratto, se si verificherà una o più delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto subisce una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
  - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023, il contratto richiede una modifica che supera le soglie di cui al comma 2 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, le soglie di cui al medesimo comma;
  - c) l'affidatario si è trovato al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
  - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - e) nei confronti dell'appaltatore, è intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
  - f) nei confronti dell'appaltatore, è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia ovvero è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
  - g) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 2) In caso di Risoluzione di contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
- 3) Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e ai casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono motivo di risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi
  - a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
  - b) interruzione non motivata del servizio;
  - c) qualora le penali comminate superino il 30% dell'importo contrattuale;
  - d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
  - e) inosservanza del divieto di cessione del contratto, parziale o totale;
  - f) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto.
  - g) riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione inerente all'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto;
  - h) colpevolezza in frode dell'affidatario;
  - i) quando l'affidatario venga sottoposto a una procedura di fallimento;
  - j) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
  - k) violazione del Codice di comportamento di cui all'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
  - l) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
- 4) Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'affidatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore possa dar luogo.
- 5) È fatto salvo il diritto del GAL di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti o spesa sostenuta.
- 6) Il GAL si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto.
- 7) Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

## **8. RECESSO UNILATERALE**

- 1) È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto di appalto, ex artt. 1373 e 1671 del Codice civile e ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
- 2) L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino al momento eseguiti.
- 3) In tal caso il GAL si obbliga a pagare all'affidatario il corrispondente alle prestazioni già eseguite e all'ammontare delle spese sostenute, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.
- 4) Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa e delle spese sostenute.

## **9. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

- 1) A seguito della risoluzione anticipata del contratto il GAL ha facoltà di affidare a terzi il servizio, con aggiudicazione ad altro concorrente che segue in graduatoria.
- 2) All'affidatario inadempiente saranno addebitate, previa notifica del nuovo contratto, le spese sostenute in più dal GAL per il nuovo affidamento a terzi, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
- 3) L'affidatario inadempiente incorre, comunque, nelle eventuali responsabilità civili e penali, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto, come pure nel caso di disdetta anticipata del contratto senza giusta causa o giustificato motivo.
- 4) L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del Codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.